

Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 10 marzo 2015

**D.g.r. 6 marzo 2015 - n. X/3230  
Prime determinazioni per l'uniforme applicazione del d.p.c.m.  
159/2013**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove si prevede che siano rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

Visto l'art. 23, comma 12-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 che abroga il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e il d.p.c.m. 7 maggio 1999, n. 221;

Richiamata l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 13 giugno 2013 ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo;

Visto il d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159 recante il «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente» (ISEE);

Vista la legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario», con particolare riferimento a:

- all'art. 8 commi 1 e 2 che contemplano le modalità di accesso e il livello di compartecipazione alle unità d'offerta sociali e sociosanitarie;
- all'art. 11 che, tra le competenze della Regione, prevede il perseguimento dell'integrazione delle unità d'offerta sociali, sociosanitarie e sanitarie e la promozione dell'integrazione delle politiche sociali con le politiche della sanità, del lavoro, della casa, della formazione professionale, dell'istruzione, dell'educazione, della sicurezza e della pianificazione territoriale, avvalendosi della collaborazione delle Province e dei Comuni;

Vista la l.r. 29 febbraio 2012 n. 2 recante modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 12 marzo 2008, n. 3 e 13 febbraio 2003, n. 1;

Ravvisata la necessità di addivenire ad una definizione condivisa con le rappresentanze degli EELL per una uniforme applicazione, su base regionale, del nuovo Indicatore della situazione economica equivalente, al fine di favorire le persone e le famiglie in condizione di fragilità;

Richiamati pertanto i seguenti atti di programmazione regionale:

- d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2010/2014» (PSSR) che, al capitolo «La rete dei servizi socio sanitari e territoriali», al fine di promuovere risposte orientate alla presa in carico complessiva della persona e della sua famiglia, richiama la necessità dell'approccio multidisciplinare per la lettura dei bisogni complessi delle persone fragili e individua tra le azioni prioritarie quella di favorire la permanenza delle persone fragili nel proprio ambiente di vita;
- d.g.r. 15 dicembre 2010, n. 983 di adozione del Piano d'Azione Regionale per le politiche in favore delle persone con disabilità 2010/2020 che individua tra gli obiettivi generali, da perseguire nell'area della salute e dell'assistenza, quello relativo al sostegno alla famiglia nell'accoglienza e nella cura;
- d.c.r. 9 luglio 2013, n. 78 «Programma regionale di sviluppo della X Legislatura» (PRS) che, in ottica di un migliore utilizzo delle risorse e di una loro ricomposizione ed integrazione, prevede la costituzione di uno specifico Fondo Regionale rivolto in modo particolare alle famiglie che gestiscono situazioni di fragilità che non trovano collocazione nell'ambito della rete dei servizi territoriali, con particolare riferimento agli anziani cronici, alle persone con disabilità nonché alle fragilità derivanti dalle nuove forme di dipendenza tra cui la ludopatia;

Richiamata la d.g.r. 14 maggio 2013, n. 116 «Determinazioni in ordine all'istituzione del fondo regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: atto d'indirizzo» e conseguenti provvedimenti attuativi, che individua tra i destinatari prioritari degli interventi: persone con gravi disabilità, anziani fragili e non autosufficienti, persone affette da ludopatia, persone vittime di violenza con particolare riferimento ai minori;

Richiamate altresì:

- la d.g.r. 18 luglio 2012 n. 3779 «Determinazione in ordine

alla sperimentazione del Fattore Famiglia in attuazione della legge regionale n. 2 del 29 febbraio 2012 modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 12 marzo 2008, n. 3 (governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario) e 13 febbraio 2003, n. 1 (riordino della disciplina e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia);

- d.g.r. 25 ottobre 2012 n. 4223 «Attuazione della d.g.r. 18 luglio 2012, n. 3779 «Determinazione in ordine alla sperimentazione del fattore famiglia in attuazione della legge regionale n. 2 del 29 febbraio 2012»: riparto delle risorse per la gestione della sperimentazione in ambito sociale e criteri per l'assegnazione delle risorse da destinare alla sperimentazione ambito sociosanitario»;

Considerato che l'analisi degli esiti della sperimentazione del Fattore Famiglia Lombardo, già presentati, in data 23 luglio 2014, alla commissione consiliare competente come da evidenze in atti, - ha evidenziato un limitato impatto migliorativo rispetto ai nuovi criteri, mostrando una sostanziale coincidenza con i nuovi principi stabiliti dal d.p.c.m. n. 159/2013;

Rilevato che l'art. 2 del d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159 «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)» laddove prevede che «la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni.»;

Vista la d.g.r. n. 2941 del 19 dicembre 2014 «Approvazione del documento «Un welfare che crea valore per le persone, le famiglie e la comunità - linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2015-2017»;

Considerato altresì che nell'ambito dell'esercizio delle prerogative costituzionali, come stabilito dal d.p.c.m. n. 159/2013, la Regione possa prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in materia di servizi sociali e sociosanitari anche con riguardo all'evoluzione del fattore famiglia;

Ravvisata la necessità di assicurare alle persone e alle loro famiglie uniformi criteri di accesso e compartecipazione per l'adozione da parte dei Comuni di Regolamenti omogenei a livello di Ambito territoriale sulla base di linee guida regionali, salvaguardando le prerogative dei Comuni;

Ritenuto di valutare, con successivi provvedimenti, l'eventuale definizione di ulteriori principi e criteri per stabilire l'accesso alle prestazioni e la determinazione del livello di compartecipazione, commisurando lo strumento unitario di valutazione della situazione economica (ISEE) agli effettivi carichi di cura e assistenza;

Dato atto che nell'incontro con ANCI Lombardia, tenutosi in data 3 febbraio 2015, si è addivenuti alla piena condivisione delle linee guida regionali riportate all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto unitamente al verbale di intesa sub allegato B;

Dato inoltre atto che è stato attivato con le OO.SS. un percorso informativo e partecipato sui contenuti in approvazione;

Ritenuto pertanto di procedere, coerentemente con quanto convenuto con le rappresentanze degli EELL, all'adozione delle succitate linee guida regionali per declinare i criteri e i principi stabiliti dal d.p.c.m. 159/2013 assicurando maggiore equità nell'accesso ai servizi e commisurando il grado di compartecipazione all'effettiva situazione di bisogno della persona e della sua famiglia;

Ravvisata infine l'opportunità di attivare, d'intesa con le rappresentanze degli EELL, delle OO.SS. e delle Associazioni, un'azione di monitoraggio per assicurare una uniforme attuazione del d.p.c.m. n. 159/2013 e delle presenti linee guida oltre a valutare eventuali criticità applicative e difformità interpretative con specifico riferimento ai seguenti aspetti:

- che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 5 comma 3 delle presenti linee guida tutte le prestazioni socio-sanitarie agevolate;
- che, con riferimento all'art. 3 comma 4, ciascun Regolamento comunale garantisca, in caso di versamento diretto delle pensioni e delle rendite, una percentuale con-

grua e ragionevole per le spese personali;

- che la determinazione delle soglie segua un criterio di progressione (lineare o a scaglioni) sia nella definizione dei minimi che dei massimi livelli di compartecipazione;
- che il ricorso alla previsione delle clausole di salvaguardia dei bilanci comunali sia limitata ai casi strettamente necessari a garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'Ente;

Dato atto

- dell'informativa «Conseguenze delle sentenze del TAR Lazio 11 febbraio 2015 nn. 02454, 02458 e 02459 sul d.p.c.m. 159/2013» presentata nella seduta di Giunta del 18 febbraio 2015;
- di quanto disposto altresì con d.g.r. X/3210/2015 «Preso d'atto della comunicazione dell'Assessore Cantù, avente oggetto: «Elementi di percorso in ordine all'applicazione del d.p.c.m. 159/2013», quivi integralmente richiamata per *relatio* formale e sostanziale»;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it);

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per quanto in premessa esplicitato:

1. di approvare l'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto «Linee guida per l'uniforme applicazione del d.p.c.m. 159/2013 in Regione Lombardia e la redazione degli atti regolamentari» constando la piena condivisione con le rappresentanze degli EELL come da verbale di intesa sub allegato B (*omissis*);

2. di attivare, d'intesa con le rappresentanze degli EELL, delle OOSS e delle Associazioni, un'azione di monitoraggio per assicurare una uniforme attuazione del d.p.c.m. n.159/2013 e delle presenti linee guida oltre a valutare eventuali criticità applicative e difformità interpretative;

3. di demandare a eventuali successivi provvedimenti, la definizione di ulteriori principi e criteri per stabilire l'accesso alle prestazioni e la determinazione del livello di compartecipazione, commisurando lo strumento unitario di valutazione della situazione economica (ISEE) agli effettivi carichi di cura e assistenza;

4. di assicurare la massima divulgazione delle Linee Guida tramite le ASL e i Comuni, anche attraverso i relativi Ambiti;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del suo allegato A) sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it);

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta nessun onere a carico del Bilancio regionale.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

ALLEGATO A

## LINEE GUIDA PER L'UNIFORME APPLICAZIONE DEL D.P.C.M. 159/2013 IN REGIONE LOMBARDIA E LA REDAZIONE DEGLI ATTI REGOLAMENTARI

### Art. 1. (Ambito di applicazione)

1. Si ritiene opportuno che la disciplina prevista dal D.P.C.M. 159/2013 e le linee guida regionali si applichino in modo omogeneo a livello di Ambito territoriale.
2. I nuovi regolamenti ambitali ovvero comunali che recepiscono il D.P.C.M. 159/2013 si applicano alle istruttorie per l'ammissione a prestazioni sociali agevolate.
3. La decisione in merito alla concessione dell'agevolazione è di esclusiva competenza dell'Ente erogatore.
4. Nella fase di prima applicazione, la disciplina prevista dal D.P.C.M. 159/2013 si applica agli interventi, servizi, prestazioni e unità d'offerta di seguito elencati, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo; ciascun Ente erogatore può valutare l'ampliamento dell'ambito oggettivo di applicazione:

#### A – Interventi, Servizi e prestazioni di welfare

##### A.1

- Erogazione di contributi economici (ad es. per integrazione del reddito familiare, per il sostegno al canone di locazione, per le agevolazioni tariffarie per servizi di pubblica utilità (utenze), per le prestazioni di assistenza domiciliare ed i servizi connessi/integrativi (telesoccorso, lavanderia, pasti, trasporto sociale), per le agevolazioni del trasporto pubblico di esclusiva competenza locale, per la fruizione di attività ricreative e culturali e di soggiorni climatici, per la concessione di prestiti sull'onore, per l'erogazione di buoni spesa, buoni pasto, ecc.
- Servizi residenziali notturni (es. ricoveri notturni, pensionati sociali, dormitori, centri di accoglienza, ...).
- Servizi sociali diurni (centri diurni per persone in condizioni di fragilità).

##### A.2

- Erogazione di contributi economici per integrazione delle rette delle Unità d'offerta sociosanitarie (R.S.A., R.S.D., C.S.S., C.D.D., C.D.I.).
- Erogazione di voucher/misure integrative rispetto a quelle erogate dalla Regione.

##### A.3

- Servizio assistenza domiciliare minori.
- Comunità educative.
- Asili Nido, Micronidi e Centro prima infanzia
- Servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia
- Scuole dell'infanzia
- Trasporto scolastico
- Mensa scolastica,
- Servizi per l'anticipazione o il prolungamento dell'orario curricolare,
- Erogazione di buoni servizio per agevolare la fruizione di nidi autorizzati al funzionamento, scuole dell'infanzia paritarie o altri servizi educativi convenzionati

## Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 10 marzo 2015

- Contributi per acquisto libri di testo e borse di studio a favore degli studenti
- Altro (es. centri estivi, ludoteche, centri di aggregazione, laboratori, gite scolastiche, attività educative extracurricolari...)

**Art. 2. (Accesso e compartecipazione)**

1. In tutti i casi in cui i richiedenti possono fruire di condizioni agevolate, in base alla condizione economica (compartecipazioni/contribuzioni/tariffe inferiori a quelle massime, concessione di contributi a parziale o totale copertura delle rette, esenzione dalla contribuzione al costo degli interventi e dei servizi e priorità di accesso per i contributi economici), l'accesso alle condizioni agevolate deve essere valutato utilizzando l'Indicatore della situazione economica equivalente (di seguito ISEE).
2. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco A.1, deve essere utilizzato l'ISEE ordinario calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del D.P.C.M. 159/2013.
3. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco A.2 da parte di persone con disabilità, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.
4. Per la richiesta di contributi economici, finalizzati a sostenere anziani non autosufficienti con ridotta capacità contributiva nel pagamento della retta per assistenza residenziale deve essere presentato e valutato un ISEE secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.
5. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco A.3, nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del D.P.C.M. 159/2013.
6. E' facoltà dei beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del D.P.C.M., presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. In ogni caso l'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.
7. L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva unica (di seguito DSU).
8. I requisiti che devono essere posseduti dai richiedenti, per l'accesso agli interventi, ai servizi e alle prestazioni di cui alle lettere A.1), A.2) e A.3) e i percorsi di valutazione delle condizioni sociali ed eventualmente di quelle sanitarie sono contenuti nei regolamenti comunali (distrettuali) relativi agli stessi servizi e prestazioni.

**Art. 3. (Disposizioni transitorie di raccordo per le prestazioni socio sanitarie)**

1. Nelle more dell'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza e del conseguente adeguamento degli artt. 8 e 24 comma 2-bis della l.r. n. 3/2008 al nuovo contesto normativo nazionale, l'accesso alle unità d'offerta sociosanitarie continua ad essere assicurato in relazione alla valutazione del bisogno.
2. Le persone che accedono alla rete delle unità d'offerta sociosanitarie contribuiscono al costo delle prestazioni inerenti a livelli essenziali di assistenza per la parte non a carico del fondo sanitario regionale, nella misura stabilita dagli enti gestori, anche sulla base di convenzioni con i Comuni.
3. Nel caso in cui la persona che accede alla rete delle unità d'offerta, o altra persona per lui non possa garantire interamente la contribuzione prevista dall'ente gestore, può presentare nell'ambito dei criteri stabiliti dal Comune, una domanda di agevolazione. In tal caso, per la valutazione delle condizioni economiche si applica quanto previsto all'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.
4. Nei regolamenti comunali, con particolare riguardo ai servizi residenziali, vengono definite le modalità attraverso le quali, prima dell'accesso al servizio, si procede all'istruttoria e alla valutazione della richiesta di prestazione agevolata. In caso di concessione dell'agevolazione, gli stessi regolamenti possono prevedere il versamento diretto delle pensioni, rendite, indennità per il concorso al pagamento parziale della retta, mantenendo comunque a favore dell'anziano e del disabile una quota per spese personali.

**Art. 4. (Determinazione delle soglie e clausola di salvaguardia)**

1. In tutti gli interventi, i servizi e le prestazioni in cui è prevista una contribuzione da parte dei beneficiari, tutti gli utenti al di sotto del valore ISEE di ... (da stabilirsi da parte di ciascun Comune in modo uniforme a livello di ambito, compatibilmente con gli equilibri di bilancio e l'organizzazione territoriale dei servizi)... e in relazione alla tipologia del servizio richiesto, sono ammessi alla compartecipazione minima ovvero esonerati dal pagamento di ogni contribuzione.
2. Nel periodo transitorio di applicazione dell'ISEE prevista dal D.P.C.M. n. 159/2013, nel caso in cui il Bilancio di previsione dell'Ente non iscriva entrate superiori a quelle dell'anno precedente, in relazione a determinati servizi, si potrà procedere alla raccolta di tutte le DSU dei richiedenti e, solo successivamente, alla determinazione delle tariffe, ferma restando la facoltà del cittadino di presentare la dichiarazione per evidenziare rilevanti variazioni del nucleo familiare e della parte reddituale.
3. A garanzia degli equilibri di Bilancio, le nuove tariffe applicate all'ISEE dei richiedenti, devono tendenzialmente assicurare un gettito di entrate corrispondente alle previsioni di Bilancio.
4. Per i contributi economici, è consentito sospendere l'ammissione alle prestazioni dei richiedenti, qualora gli stanziamenti risultino insufficienti e non sia possibile effettuare variazioni in aumento.

**Art. 5. (Definizione del nucleo familiare)**

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013.
2. Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria il nucleo familiare del beneficiario, se maggiorenne, è composto dal coniuge e dai figli minorenni e maggiorenni non conviventi a carico del nucleo stesso secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.
3. Per le sole prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, il nucleo familiare di persona maggiorenne con disabilità, non coniugata e senza figli, è costituito dalla sola persona disabile.
4. Per le sole prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo, il nucleo familiare in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.

**Art. 6. (Determinazione della situazione economica reddituale e patrimoniale)**

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi, delle entrate e delle spese e franchigie di cui all'art.4 del D.P.C.M. 159/2013, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare.
2. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui all'art.5 commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4 del D.P.C.M. 159/2013.

**Art. 7. (Spese o franchigie riferite al nucleo familiare da sottrarre dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo)**

1. All'ammontare del reddito complessivo deve essere sottratto fino a concorrenza l'importo delle franchigie di cui all'art.4 commi 3 e 4 del D.P.C.M. 159/2013

**Art. 8. (Disposizioni transitorie e finali)**

1. Le agevolazioni concesse per i servizi che seguono un calendario scolastico e/o educativo, restano confermate fino alla fine dell'anno scolastico o educativo.
2. Le agevolazioni concesse per gli altri servizi, restano confermate sino alla scadenza prevista per il beneficio stesso e comunque non oltre il 31.12.2015.